



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

Il Tribunale di Torino, nona Sezione Civile, in persona dei Magistrati

dott. Roberta Dotta Presidente
dott. Silvia Graziella Carosio Giudice
dott. Alessandra Aragno Giudice relatore

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 3835/2024 del Ruolo Generale e promosso

da

[REDACTED], nato il [REDACTED] elettivamente domiciliato in
VIA GROSCAVALLO, 3 10138 TORINO, presso lo studio dell'avv. PRATICO' ALESSANDRO,
dal quale è rappresentato e difeso;

- ricorrente -

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO;

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (provvedimento della C.T. di Torino del 18.12.23 con il quale è stata rigettata la domanda reiterata di protezione internazionale per manifesta infondatezza);

rilevato che non sono stati rispettati i termini di legge di cui all'art. 28 bis c. 2 D.lgs 25/08 in quanto l'audizione del ricorrente si è svolta in data 30.11.23 e la decisione è stata adottata il 29.12.23;

ritenuto, pertanto, che, in tale situazione, stante l'inosservanza dei termini di cui all'art. 28 non possa ritenersi concretizzata l'esclusione dell'effetto sospensivo della presente impugnazione, di talchè deve essere dichiarato il **non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione risultando l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sospesa ex lege;**

VISTO il comma 4 art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017:

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente, nonché -unitamente all'istanza di sospensione- alla Commissione Territoriale ed al Pubblico Ministero;

AVVISA le parti:

- che, entro 5 giorni dalla notificazione del decreto, possono depositare note difensive;
- che, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, possono essere depositate note di replica;
- che, in caso di deposito delle note di cui sopra, il giudice provvedere alla conferma, modifica o revoca del provvedimento.

Torino, li 12/03/2024

Il Giudice estensore

Alessandra Aragno

IL PRESIDENTE

Roberta Dotta